

I 722B - LOGISTICA INTERNAZIONALE-VILLANOVA/RIDETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

Provvedimento n. 23887

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 settembre 2012;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, adottato a conclusione del procedimento istruttorio I722 – Logistica Internazionale, con cui è stato deliberato: i) che l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA - S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A. avevano posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, avente per oggetto l'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia; ii) che in ragione della gravità dei comportamenti tenuti alle Parti della procedura istruttorie doveva essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari a 76.483.668 milioni di euro;

VISTA la sentenza del TAR Lazio n. 3033/2012, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dalla società Villanova S.p.A. avverso il suddetto provvedimento, con annullamento del punto e) della decisione relativo all'entità della sanzione irrogata a tale società, pari a 159.973 euro;

CONSIDERATO in particolare che il TAR Lazio, con la citata sentenza n. 3033/2012, ha ritenuto che il provvedimento n. 22521 del 15 giugno 2011, pur essendo esente da censure con riguardo all'accertamento della violazione commessa, sia viziato nella parte relativa al trattamento sanzionatorio irrogato alla società Villanova S.p.A., in quanto l'Autorità non avrebbe debitamente apprezzato, tra le circostanze attenuanti, *"la particolare posizione rivestita dalla ricorrente nel mercato"* e che, quindi, l'Autorità debba *"provvedere alla rinnovata commisurazione della misura afflittiva irrogata"*;

VISTO il proprio provvedimento n. 23641 del 6 giugno 2012, con cui l'Autorità: i) ha avviato un procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare a Villanova S.p.A., in contraddittorio con la suddetta società, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 3033/2012, depositata in data 29 marzo 2012; ii) ha fissato al 31 luglio 2012 il termine di chiusura del citato procedimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 23749 del 18 luglio 2012, con il quale è stato prorogato al 20 settembre 2012 il termine di conclusione del procedimento, al fine di salvaguardare il principio del contraddittorio ed assicurare alla Parte il pieno esercizio del diritto di difesa;

VISTA la memoria della società Villanova S.p.A., pervenuta in data 23 luglio 2012;

RITENUTO che l'esercizio del potere sanzionatorio non costituisce acquiescenza rispetto alle determinazioni assunte dal TAR, restando quindi impugnabile ogni azione giudiziaria in corso e da svolgersi nel secondo grado di giudizio di fronte al Consiglio di Stato;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Villanova S.p.A. (di seguito anche Villanova), è una società, con sede a Milano, posta a capo dell'omonimo gruppo, attiva nelle spedizioni e nelle attività concernenti le operazioni doganali.

La società opera principalmente nel settore dell'automotive; il *core business* di Villanova, in particolare, è costituito dall'attività di confezionamento.

Nell'esercizio 2009, Villanova ha realizzato un fatturato pari a circa 108 milioni di euro.

II. LA PRECEDENTE DECISIONE DELL'AUTORITÀ

2. Con propria delibera n. 22521, adottata nell'adunanza del 15 giugno 2011 (di seguito anche il provvedimento sanzionatorio), l'Autorità ha accertato che l'Associazione Fedespediti - Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e le società Agility Logistics S.r.l., Albini & Pitigliani S.p.A., Alpi Padana S.r.l., Armando Vidale S.p.A. Trasporti Internazionali in Liquidazione, Brigl S.p.A., Cargo Nord S.r.l., DHL Express S.r.l., DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A., Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Gefco Italia S.p.A., Geodis Wilson Italia S.p.A., I-DIKA -

S.p.A., Italmondo – Trasporti Internazionali S.p.A., Italsempione – Spedizioni Internazionali S.p.A., ITK Zardini S.r.l., ITX Cargo S.r.l., Rhenus Logistics S.p.A., Saima Avandero S.p.A., Schenker Italiana S.p.A., S.I.T.T.A.M. – Spedizioni Internazionali Trasporti Terrestri Aerei Marittimi S.r.l., Spedipra S.r.l. e Villanova S.p.A. avevano posto in essere – quantomeno tra il marzo del 2002 e l'autunno del 2007 - un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, consistita nell'incremento concertato del prezzo delle spedizioni internazionali di merci su strada da e per l'Italia.

Con la medesima delibera, l'Autorità irrogava sanzioni pecuniarie pari a:

- complessivi 76.483.668 milioni di euro, nei confronti delle società Parti coinvolte nella procedura e della relativa associazione di categoria Fedespedi;

- 159.973 euro nei confronti della sola società Villanova.

3. In particolare, come chiarito nel provvedimento finale, alla sanzione inflitta alla società Villanova, l'Autorità era pervenuta applicando all'importo base della sanzione - definito in ragione di una percentuale delle vendite realizzate nel mercato di riferimento e degli anni di durata dell'infrazione –tre circostanze attenuanti di seguito evidenziate:

- l'attenuante della particolare collaborazione prestata in corso di procedura;
- l'attenuante della ridotta partecipazione all'intesa nel suo complesso;
- l'attenuante della ridotta idoneità dell'intesa a produrre effetti, in ragione della peculiare domanda fronteggiata (all'epoca dei fatti Villanova svolgeva la maggior parte delle propria attività nei confronti di un unico grande gruppo industriale).

III. LA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO

4. Avverso il presente provvedimento sanzionatorio dell'Autorità diciotto società Parti della procedura, incluso la società Villanova, hanno proposto ricorso al TAR del Lazio, chiedendone l'annullamento.

5. Il TAR del Lazio, con sentenza n. 3033/2012, depositata in data 29 marzo 2012, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Villanova e per l'effetto ha annullato il solo punto e) della decisione dell'Autorità, relativo all'entità della sanzione irrogata a tale società¹, pari a 159.973 euro.

6. Nello specifico, il TAR ha riconosciuto la correttezza dell'iter seguito dall'Autorità ai fini della determinazione e della successiva quantificazione della sanzione

Tuttavia, quanto alla posizione di Villanova, il TAR, pur affermando la correttezza dell'operato dell'Autorità nell'applicazione delle circostanze attenuanti, ha successivamente ritenuto che, - ai fini della sanzione irrogata alla società – l'Autorità non abbia apprezzato *“la particolare posizione rivestita dalla ricorrente nel mercato”*.

Il TAR ha rilevato che solo attraverso il riconoscimento di un adeguato peso a tale attenuante possa essere adeguatamente commisurata la sanzione; pertanto, il giudice amministrativo ha statuito che *“la determinazione gravata è suscettibile di annullamento, al quale accede l'obbligo, in capo all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di provvedere alla rinnovata commisurazione della misura affittiva irrogata”*

IV. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

6. Con provvedimento n. 23641 del 6 giugno 2012 è stato avviato un procedimento istruttorio volto a rideterminare la sanzione, in contraddittorio con la società Villanova, secondo le prescrizioni ricevute dal TAR del Lazio, con sentenza n. 3033/2012.

7. Nel corso del procedimento Villanova ha avuto modo di esercitare il proprio diritto di difesa depositando una memoria in data 23 luglio 2012.

Villanova, ha anzitutto rammentato l'equiparazione operata nel provvedimento sanzionatorio tra la propria posizione e quella della società Gefco avendo l'Autorità riconosciuto, in entrambi i casi, la circostanza attenuante della minore idoneità dell'intesa a produrre effetti.

Tuttavia, la società ha eccepito che, mentre nel caso di Gefco, il TAR del Lazio ha provveduto direttamente alla nuova commisurazione della sanzione da applicare, rideterminando *“la percentuale della riduzione dell'importo base per la minore idoneità dell'intesa a produrre effetti, nella misura del 50% di tale importo”*, viceversa così non è stato per Villanova. Pertanto, la società ha chiesto – per ragioni di equità ed in ossequio ai principi di parità di trattamento e non discriminazione – l'applicazione di un criterio di riduzione dell'importo base della sanzione che risulti *“quantomeno pari a quanto applicato dal TAR nel caso Gefco”*².

V. VALUTAZIONI

8. In via preliminare si ricorda che il TAR del Lazio, con sentenza n. 3035/2012, ha sostanzialmente condiviso l'impianto logico-motivazionale del provvedimento dell'Autorità, confermandone le conclusioni in merito: all'individuazione del mercato rilevante; alla sussistenza ed alla consistenza dell'intesa anticompetitiva accertata; al carattere di gravità delle condotte contestate ed all'individuazione delle circostanze che - secondo l'Autorità - hanno

¹ [Cfr., al riguardo, pp.117-119, della sentenza del TAR.]

² [Cfr., sentenza del TAR Lazio n. 3026/2012 depositata in data 29 marzo 2012.]

contribuito ad aggravare o attenuare il trattamento sanzionatorio, nonché con riferimento all'iter seguito dall'Autorità ai fini della determinazione dell'importo finale della sanzione irrogata.

9. In merito alla posizione di Villanova e con esclusivo riferimento al *quantum* della sanzione, il giudice amministrativo – nel confermare i criteri adottati dall'Autorità – ha solo demandato a quest'ultima il compito di provvedere nuovamente alla determinazione dell'importo della sanzione, valorizzando *"la particolare posizione rivestita dalla ricorrente nel mercato"*.

In ottemperanza a quanto sancito dal TAR, pertanto, l'Autorità ritiene di dover procedere ad una definizione dell'importo della sanzione unicamente apprezzando in misura maggiore la circostanza attenuante rappresentata dalla diminuita attitudine offensiva della condotta imputabile a Villanova in ragione della peculiare collocazione di quest'ultima nel mercato, rispetto a quanto effettuato nell'originario provvedimento sanzionatorio.

10. Ciò premesso preme anzitutto richiamare quanto riportato nella parte motiva del provvedimento sanzionatorio, nella quale l'Autorità ha equiparato la posizione sul mercato di Villanova a quella della società Gefco. A tal proposito, infatti, nel paragrafo 355 del provvedimento si legge che *"le società Gefco e Villanova operano nel mercato rilevante in maniera del tutto peculiare. Villanova, svolge la sua attività per la massima parte nei confronti di un unico grande gruppo industriale, dotato di notevole potere di mercato. Gefco, in quanto appartenente al gruppo automobilistico Peugeot-Citroen (PSA), svolge la maggior parte della propria attività per conto del gruppo di appartenenza. Pertanto, in considerazione della peculiare posizione di Gefco e Villanova l'idoneità dell'intesa a produrre effetti era per queste società minore, a causa della peculiare domanda che esse fronteggiavano"*³.

Così argomentando, pertanto, l'Autorità ha poi riconosciuto ad entrambe le società una specifica attenuante, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell'importo base.

Avendo il TAR del Lazio, con sentenza n. 3026/2012, aumentato per la società Gefco il peso percentuale di tale attenuante in misura pari al 50% dell'importo di base della sanzione, si ritiene che sussistano i presupposti affinché questa l'Amministrazione – nell'esercizio del proprio potere discrezionale – parifichi, ai fini del trattamento sanzionatorio, la posizione di Villanova a quella riconosciuta proprio dal TAR del Lazio alla società Gefco, sia pure con diversa pronuncia. Né potrebbe essere diversamente, atteso che, nell'originario provvedimento sanzionatorio, l'iter seguito dall'Autorità ai fini della commisurazione della sanzione, è stato improntato al rispetto dei principi di equità e parità di trattamento.

Di conseguenza, il peso percentuale di tale attenuante sull'importo base della sanzione, che nel provvedimento sanzionatorio era pari a 363.575 euro, è fissato nella misura del 50%. Fermo restando inoltre, il peso percentuale delle altre due attenuanti riconosciute alla società Villanova e condivise dal TAR (per particolare collaborazione alla comprensione della concertazione accertata e per partecipazione marginale all'illecito), fissate nell'originario procedimento sanzionatorio in misura rispettivamente pari al 6% ed al 30%, l'importo finale della sanzione comminata alla società Villanova è rideterminato in misura pari a 50.900 euro.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società Villanova S.p.A. per la violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, così come accertata con provvedimento n. 22521, del 15 giugno 2011, è fissata in 50.900 € (cinquantamilanovecento euro).

ORDINA

alla società Villanova S.p.A. di pagare la somma di 50.900 € (cinquantamilanovecento euro).

La sanzione amministrativa sopra indicata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal

³ [Cfr., l'originario provvedimento sanzionatorio dell'Autorità.]

giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento della sanzione, la società Villanova S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella